Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1726

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIRRARELLO e COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2009

Disposizioni in materia di trasformazione della graduatoria successiva al concorso ai sensi del decreto del Direttore generale 2 febbraio 2004 in graduatoria ad esaurimento per gli insegnanti di religione presso le scuole di ogni ordine e grado

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di ovviare al fatto si è esaurita la validità triennale della graduatoria degli insegnanti di religione relativa al concorso a cattedra espletato nel 2004, cui è conseguito un numero di cattedre non ricoperte pari a circa 1230. La problematica è inoltre stata portata all'attenzione del Parlamento nel febbraio 2009 quando veniva presentata alla Camera dei deputati una petizione firmata da 50.000 cittadini ai quali ci sembra giusto dare una risposta.

È bene chiarire che insegnare la religione nelle scuole non significa soddisfare l'esigenza di una vita spirituale, ma tentare di capire e far capire come gli uomini abbiano vissuto il loro rapporto con la religione, e come tutto ciò abbia lasciato un segno di presenza nella loro cultura.

Solo in questo quadro storico-culturale è legittimato l'insegnamento della religione a scuola. Infatti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, esso rappresenta un insegnamento istituito secondo le finalità della scuola, e che presenta nei suoi programmi ministeriali (e ciò sin dal 1987) contenuti culturali che in modo chiaro propongono obiettivi distinti dalla catechesi: cioè offrire agli studenti una conoscenza oggettiva, sistematica e critica dei contenuti essenziali del cristianesimo e delle espressioni più significative della sua vita, in dialogo con le altre confessioni cristiane e le altre religioni, abilitarli ad accostarsi in maniera corretta ed adeguata alla Bibbia e a conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso.

L'insegnamento della religione cattolica concorre, dunque, a promuovere l'acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino, offrendo agli studenti contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico – culturale in cui essi vivono, venendo incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita.

Per entrare quindi nel merito del presente disegno di legge, dopo la conclusione della procedura concorsuale e dopo l'immissione in ruolo dei docenti in graduatoria nella misura del 70 per cento della dotazione organica, come da legge vigente, occorre dare una prospettiva ai docenti di religione che – pur essendo vincitori del predetto concorso – non sono rientrati nella quota del 70 per cento di cui sopra e sono quindi impegnati sulle cattedre del 30 per cento residuo; è cioè necessario assicurare a tali docenti, che spesso hanno alle spalle numerosi anni di servizio, un futuro stabile.

È quindi, a nostro avviso, indispensabile predisporre uno strumento che permetta la copertura delle cattedre relative a questa materia che si rendono libere contestualmente dare una possibilità di lavoro a chi era già immesso in una graduatoria.

In questo momento, esaurita la validità triennale della graduatoria di concorso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha reso noto che il numero delle assunzioni in ruolo dei docenti di religione, triennio di riferimento, ammonta a 14.332; quindi ben 1.034 unità in meno rispetto a quelli previsti dalla legge 18 luglio 2003, n. 186, a cui si devono aggiungere 197 posti di ruolo resisi disponibili dal 1° settembre 2008 a seguito delle cessazioni per quiescenza: un totale di 1.231 posti che non è ancora stato coperto con personale di ruolo.

Da qui nasce l'idea di trasformare l'attuale graduatoria di merito del concorso in graduatoria ad esaurimento (così come già avvenuto per le graduatorie permanenti delle altre discipline) al fine di procedere in tempi rapidi alla copertura delle cattedre nel frattempo resesi vacanti.

Pertanto, l'articolo 1 trasforma le graduatorie di merito in graduatorie ad esaurimento.

L'articolo 2 prevede l'indizione e l'espletamento di eventuali concorsi nelle regioni dove le graduatorie di merito risultano esaurite, mentre l'articolo 3 prevede la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 luglio 2003, n. 186, per gli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 si procede alla nomina con contratto a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili sulla scorta delle relative graduatorie di merito del concorso già espletato, e fino al loro totale esaurimento.

Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con propria ordinanza, indice un concorso per titoli ed esami riservato agli insegnanti di religione cattolica in possesso dei requisiti di cui alla predetta legge 18 luglio 2003, n. 186, articolo 3, commi 3 e 4, da espletarsi nelle regioni nelle quali le graduatorie di merito dell'ultima procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli risultano esaurite e non è stata raggiunta la prevista copertura del 70 per cento dei posti.

2. La procedura concorsuale di cui al comma 1 è disposta, su base regionale, con criteri stabiliti da apposita ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00